



COMUNE DI MONTE MARENZO

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

DELIBERAZIONE N. 08

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: *DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010. CONFERMA MISURE ANNI PRECEDENTI*

L'anno DUEMILADIECI addì SETTE del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	<i>P</i>	<i>A</i>
1 CATTANEO ANGELO GIOVANNI	1	
2 COLOMBO MAURO	1	
3 ISACCO PIERLUIGI	1	
4 GANDOLFI ANGELO	1	
5 GREPPI RENATO	1	
6 ROTA FRANCO	1	
7 CHIARI ORNELLA	1	
8 BONACINA GIOVANNI	1	
9 FASOLIN DANIEL	1	
10 MANGILI ANNA MARIA	1	
11 BELINGHERI FABIO	1	
12 MALIGHETTI CHRISTIAN	1	
13 CANESCHI CLAUDIO	1	

13

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Vitale dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Cattaneo Angelo Giovanni - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco propone il mantenimento delle aliquote e delle detrazioni I.C.I. applicate nell'anno 2009 e cede la parola al Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale introduce l'argomento comunicando che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni I.C.I. per l'anno 2010 spetta al Consiglio Comunale, come disposto dalla Legge Finanziaria 2007; comunica all'Assemblea che la vigente normativa impedisce un aumento delle aliquote dei tributi locali.

Il Consigliere Mangili Anna Maria richiede un chiarimento sulla competenza del Consiglio Comunale nell'approvazione delle misure delle varie imposte, in particolare dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sottolinea inoltre che la legge 133/2008 costringe l'Amministrazione Comunale a non aumentare le tariffe con eccezione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Segretario Comunale fornisce i chiarimenti richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinanti l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Premesso che l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2009) che rinvia il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30.04.2010;

Visto l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che, modificando l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, introduce la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione della delibera di determinazione di aliquote e detrazioni in materia di I.C.I.;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.04.2007, poi modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 14.12.2007 e n. 34 del 17.11.2009;

Evidenziato che:

- l'articolo 77 bis comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa smaltimento rifiuti;
- il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, a decorrere dell'esercizio 2008 l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
- in base al predetto decreto, sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 (case signorili, ville, castelli);
- l'esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per regolamento – delibera comunale;

Ritenuto opportuno riconfermare per l'anno 2010 le aliquote e le detrazioni già deliberate per l'anno 2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2009;

Vista la Legge 449/97;

Vista la Legge 24/07/2000 n. 212 relativa alla disciplina dello statuto dei diritti del contribuente;

Visti i sotto riportati pareri:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Aliverti Dario, ragioniere del Comune;
Vista la proposta della deliberazione;
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Rilevata la regolarità sotto il profilo tecnico dell'atto;

ESPRIME

parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Aliverti Dario

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Vitale dr. Salvatore, Segretario Comunale;
Vista la proposta della deliberazione;
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vitale dr. Salvatore

Con numero 13 voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010 come segue:
 - mantenimento dell'aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali;
 - mantenimento dell'aliquota al 6 per mille, quale aliquota ordinaria, per le seconde case e per gli altri fabbricati (unità produttive, commerciali, banche, ecc);
 - conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate e, in generale, per gli immobili sfitti;
 - conferma dell'aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni non principali che siano locate con contratto registrato come prima casa.
 - conferma dell'equiparazione alla abitazione principale (sia come aliquota che come detrazione) delle abitazioni possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscano la residenza o che siano ospiti in istituti di ricovero, a condizione che le stesse non vengano locate;
2. Di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della Imposta Comunale sugli Immobili in Euro 51,65 nelle circostanze descritte nei punti a), b), e c), portando così la detrazione a complessive Euro 154,94:
 - a) proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
 - b) reddito familiare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento ICI, non superiore a € 6.713,94 lorde annui per ogni componente del nucleo familiare stesso, quale risulta della seguente formula:
"Reddito familiare/n componenti familiare ≤ a € 6.713,94"
 - c) l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare.

3. Il contribuente deve presentare la richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I. fino a Euro 154,94 complessive.
 - La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata tassativamente entro il 30 di giugno dell'anno 2010 all'Ufficio Tributi del Comune di Monte Marengo - Piazza Municipale, 5 - oppure consegnata a mano all'Ufficio che ne rilascerà apposita ricevuta;
 - I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2010, già tenere conto della detrazione richiesta .
 - L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.
4. Di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota del 5,40 per mille (e non della detrazione) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado ed affini fino al secondo grado; in questa situazione è preferibile, ma non obbligatorio, presentare una dichiarazione, redatta su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali, entro il 31 Dicembre dell'anno 2010. Si precisa che per il primo anno è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione entro il termine appena menzionato.
5. Di dare atto che in sede di Bilancio sono state considerate le variazioni sopra menzionate;
6. Di rendere pubbliche, secondo quanto stabilito dalla Legge, le predette determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;
7. Di dare atto che la presente deliberazione è stata resa immediatamente esecutiva con separata votazione (n. 13 voti favorevoli).

IL PRESIDENTE
Cattaneo Angelo Giovanni

.....

CONSIGLIERE ANZIANO
Colombo Mauro

SEGRETARIO COMUNALE
Vitale dr. Salvatore

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 09.04.2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 9.04.2010 al 23.04.2010.

Addì 09.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (composto di n. 5 fogli).

Addì 09.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE